

Tariffe inadeguate per i compensi dei curatori fallimentari

Giuseppe Rebecca
dottore commercialista, studio
Rebecca & Associati, Partner
Synergia Consulting Group,
e **Linda Fabrello**

Dall'analisi statistica sulle procedure concorsuali in Italia, si rileva la durata media delle procedure e la diminuzione delle dichiarazioni di fallimento al Sud e al Centro. I compensi corrisposti al curatore fallimentare determinati discrezionalmente dall'autorità giudiziaria non risultano sempre adeguati all'attività prestata.

Il ruolo del curatore fallimentare è di estremo rilievo nella gestione delle procedure e lo sarà sempre di più con la riforma del diritto fallimentare. In questo ambito può risultare interessante un'analisi basata su dati statistici legati alle vecchie procedure, dato che l'Istat pubblica annualmente l'annuario delle statistiche giudiziali civili. L'annuario pubblicato nel 2005 contiene i dati relativi alla giustizia civile dell'anno 2003 e il cap. 6, "Protesti e fallimenti", riporta i dati relativi alle procedure concorsuali divisi per regione, provincia, ramo e classe di attività economica, forma giuridica dell'impresa, modalità di chiusura del fallimento, ammontare dell'attivo e del passivo, creditori ammessi.

L'analisi che andremo a presentare riguarda le procedure concorsuali in generale, in Italia, e i compensi corrisposti alla figura del curatore fallimentare.

I dati Istat relativi alle procedure concorsuali dell'anno 2003

Riunendo le principali informazioni di sintesi contenute nell'annuario Istat 2005 (relative all'anno 2003) riguardanti le procedure

concorsuali, e confrontando le stesse con quelle degli anni precedenti (1998-2002) si ottengono i dati riepilogati nella tabella riportata a pag. 28.

Osservando i dati si nota una progressiva diminuzione dei fallimenti dichiarati all'interno dei sei anni di riferimento: dal 1998 al 2003 le dichiarazioni di fallimento si sono ridotte del 24 per cento circa.

Il numero dei fallimenti chiusi per anno cresce invece gradualmente, sintomo di una maggiore produttività della gestione, e passa dai 10.355 fallimenti chiusi del 1998 ai 12.726 del 2002, mentre diminuisce leggermente tra il 2002 e il 2003.

Aumenta, invece, in modo progressivo la durata media della procedura: si passa da una media di poco più di sei anni nel 1998 ad una media di sette anni e mezzo per procedura nel 2003; si tratta sempre di dati riferiti a procedure chiuse nell'anno di riferimento. Il totale dell'attivo e del passivo aumentano anno dopo anno.

La percentuale dei crediti privilegiati è stabilizzata su poco più di un terzo del passivo, mentre la percentuale dell'attivo sul passivo varia dal 16 al 18 per cento.

Numero di fallimenti dichiarati per regione...

Come numero di fallimenti dichiarati, al primo posto si trova la Lombardia con 1.917 fallimenti, seguita dal Lazio con 1.587 e dalla Campania con 1.077. Le stesse tre regioni detengono anche il primato nel maggior numero di procedure chiuse: Lombardia 2.231, Lazio 1.702 e Campania 1.378. La durata media nazionale delle procedure di fallimento è di 2.784 giorni, circa sette anni e mezzo. Le regioni dove la procedura di chiusura del fallimento vanta una durata inferiore alla media nazionale sono il Trentino Alto Adige (2.160 gg.), il Lazio (2.211 gg.), la Valle d'Aosta (2.310 gg.), il Friuli Venezia Giulia (2.452 gg.), la Liguria (2.500 gg.), l'Abruzzo (2.539 gg.), la Campania (2.560 gg.), la Lombardia (2.568 gg.), la Sardegna (2.657 gg.) e il Piemonte (2.695 gg.). Le altre Regioni si trovano ad avere durate maggiori rispetto alla media nazionale (le Marche con 3.657 gg., circa dieci anni). Nell'insieme, le regioni con maggiori fallimenti chiusi/dichiarati registrano una durata complessiva delle procedure inferiore alla media nazionale (i dati si riferiscono a fallimenti chiusi nell'anno di riferimento, il 2003).

...e per area geografica e attività economica

Un'ulteriore analisi della ripartizione delle dichiarazioni di fallimento può essere effettuata sulla base dei dati presentati dalla tavola 6.19 dell'annuario Istat (riportata a pag. 29) che presenta il confronto tra i dati del 2002 e del 2003 relativi ai fallimenti dichiarati classificati per area geografica, forma giuridica e attività economica dell'impresa. In media, le dichiarazioni di fallimento nel 2003 sono diminuite del 2,1 per cento rispetto al 2002. Le diminuzioni maggiori riguardano soprattutto il Sud e il Centro, mentre nel Nord Italia ci sono stati aumenti medi del 6 per cento. La classificazione in base al settore di appartenenza indica che il numero maggiore di dichiarazioni di fallimento si ha nel comparto dell'agricoltura:

fenomeno che riguarda sia il Nord (+42,9%) sia il Sud (+30,3%) dell'Italia, mentre non ne è colpito il Centro (-16,7%).

L'ammontare del passivo e dell'attivo

Su circa 12.500 procedure concorsuali chiuse nel corso del 2003 si registra un ammontare dell'attivo di circa due miliardi di euro e un passivo di dodici miliardi di euro. I crediti chirografari in totale ammontano a circa il 64 per cento del passivo. Sono stati liquidati in media circa il 26 per cento dei crediti privilegiati ammessi al passivo e il 6 per cento dei crediti chirografari, con una perdita complessiva di dieci miliardi di euro. Tra le varie regioni, la percentuale di soddisfazione maggiore dei crediti privilegiati si ha in Friuli Venezia Giulia (47,07%), mentre i creditori chirografari che vantano quote di liquidazione maggiore sono in Toscana (13,38%). In Molise, sia i privilegiati sia i chirografari hanno la stessa percentuale di liquidazione, attorno al 3 per cento (forse, un errore). La percentuale di minor realizzo per i creditori chirografari si ha in Calabria (0,74%).

Compensi dei curatori

Esaminata la situazione in generale delle procedure concorsuali nel sistema giudiziario italiano, l'attenzione si sposta sulla figura del curatore fallimentare. Di particolare interesse è il confronto tra il compenso e la durata dell'attività di curatore fallimentare, nonché il raffronto con le spese sostenute dall'intera procedura concorsuale. In sintesi, queste sono le medie relative ai fallimenti chiusi nel 2003 (in migliaia di euro) su un totale di 12.500 procedure concorsuali chiuse (annuario Istat, tav. 6.20):

- compenso curatore: 8,4;
- altre spese: 24,4;
- totale spese procedura: 32,8;
- attivo medio: 157;
- passivo medio: 934;
- durata media della procedura: 2.784 gg. (7,6 anni).

Dai dati riportati si può osservare come in media il curatore abbia lavorato sette anni e mezzo per ricevere un compenso di 8.400 euro, circa 1.120 euro l'anno, e ha sostenuto spese, per la maggior parte si ritiene costituite da spese legali, per circa 2.947 euro annui (circa 25 mila euro per procedura). Si potrebbe allora anche sostenere, seppur in modo un po' semplicistico, che l'attivo del fallimento è destinato a un 15 per cento circa per le spese, di cui circa il 5 per cento destinato al curatore.

Inadeguatezza della tariffa attuale per i curatori

L'attività lavorativa media del curatore, di durata di sette anni e mezzo, si è tradotta in un incasso medio di 157.000 euro per procedura. L'attività del curatore implica lo svolgimento di una serie di formalità, adempimenti e azioni legali che richiedono la conoscenza di un numero elevato di norme in tutti i settori: è sicuramente un'attività complessa che comporta anche molte responsabilità.

Tenendo conto anche di tutto questo, il compenso di 8.400 euro per procedura parrebbe senza alcun dubbio del tutto inadeguato (1.120 euro l'anno, meno di 100 euro al mese).

La tariffa odierna per i curatori fallimentari è prevista da un decreto ministeriale che lascia discrezionalità di scelta al giudice tra l'applicazione di una percentuale minima (talvolta anche zero, a parere di alcuni, sopra i 3 miliardi di lire di attivo) e una percentuale massima sull'ammontare dell'attivo realizzato (sopra i 3 miliardi di lire, al massimo 0,9 per cento), con una piccola integrazione calcolata sul passivo ammesso.

Questa tariffa risulta grossolana e, in ogni caso, sproporzionata al lavoro effettivamente svolto dal curatore.

Talora, le procedure che si presumono facili e di ridotte dimensioni non sempre si dimostrano tali e, comunque, ogni procedura implica una serie di attività legata ai contratti in corso, alle cause in essere, ai crediti, ai rapporti di lavoro, alle incombenze fiscali di

ANNUARIO ISTAT 2005: STATISTICHE GIUDIZIARIE CIVILI PROCEDURE CONCORSUALI (ANNI 1998-2003)

Statistiche giudiziarie civili	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 2002	anno 2003
Numero di fallimenti dichiarati	13.740	12.718	11.641	10.767	10.683	10.463
Numero di fallimenti chiusi	10.355	10.815	11.329	11.604	12.726	12.508
Durata media procedura (in giorni) per fallimenti chiusi nell'anno	2.304	2.399	2.431	2.577	2.724	2.784
Dati per fallimenti chiusi nell'anno:						
Totale attivo (in milioni di euro)	1.098	1.350	1.324	1.628	1.776	1.965
Totale passivo (in milioni di euro)	5.943	7.588	8.071	9.157	10.004	11.683
<i>di cui privilegiati (in milioni di euro)</i>	2.362	2.343	3.336	3.300	3.734	4.244
% crediti privilegiati sul tot passivo	40%	31%	41%	36%	37%	36%
% dell'attivo sul passivo	18%	18%	16%	18%	18%	17%

Fonte: sintesi dei dati contenuti nell'annuario Istat, "Statistiche giudiziarie civili - anno 2003", 2005 (importi espressi in milioni di euro arrotondati).

**NUMERO DEI FALLIMENTI DICHIARATI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
E ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - ANNI 2002-2003**

(valori assoluti e variazioni percentuali)

Attività economica	NORD(*)			CENTRO(**)			MEZZOGIORNO(***)			ITALIA		
	2002	2003	Var. %	2002	2003	Var. %	2002	2003	Var. %	2002	2003	Var. %
Agricoltura	21	30	42,9	18	15	-16,7	33	43	30,3	72	88	22,2
Industria	1.629	1.704	4,6	979	983	0,4	1.128	1.099	-2,6	3.736	3.786	1,3
Terziario	2.827	3.011	6,5	1.961	1.800	-8,2	2.087	1.778	-14,8	6.875	6.589	-4,2
Totale	4.477	4.745	6,0	2.958	2.798	-5,4	3.248	2.920	-10,1	10.683	10.463	-2,1

(*) Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

(**) Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

(***) Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Fonte: sintesi dei dati contenuti nella tavola 6.19 dell'annuario Istat, "Statistiche giudiziarie civili - anno 2003", 2005.

vario genere nonché quelle legate alla funzione di pubblico ufficiale.

Sia che la procedura risulti complessa sia che si manifesti relativamente semplice, il compenso non cambia: è basato in modo assai grezzo solo sull'attivo realizzato, senza considerare l'attività effettivamente svolta dal curatore.

La struttura della tariffa per la determinazione del compenso del curatore fallimentare avrebbe richiesto, a nostro avviso, delle sostanziali revisioni: prima di tutto avrebbe dovuto essere determinata per legge (e non con un semplice D.M.) e, poi, avrebbe dovuto tener conto delle diverse attività poste in essere dal curatore (numero cause intraprese, azioni di responsabilità promosse, recupero crediti attuato ecc.) anziché limitarsi all'attivo realizzato con una minima percentuale sul passivo. Per determinare il compenso, l'attivo realizzato avrebbe dovuto essere distinto a seconda delle attività che lo hanno prodotto e precisamente: cessione di beni mobili e immobili; incasso di crediti; transazioni; revocatorie; incassi da cause; gestione

cause, attive e passive; azioni di responsabilità; e prevedere una percentuale di compenso per ogni classe di attività.

La percentuale calcolata sul passivo dovrebbe anche tener conto del numero di creditori insinuati e ammessi.

Avrebbe potuto inoltre essere riconosciuto al curatore un compenso in percentuale a scaglioni, su ogni causa iniziata, ovviamente previa autorizzazione del giudice fallimentare, a prescindere dall'importo effettivamente incassato.

Si sarebbe anche potuto prevedere il pagamento di acconti ad ogni riparto, e garantire il pagamento di un compenso minimo in caso di procedure senza liquidità.

Nonostante le proposte di revisione della tariffa, ad oggi nulla è stato fatto: resta ancora in vigore il D.M. datato 1992. Con la riforma del diritto fallimentare, e la indiscussa necessità di maggiori competenze da parte del curatore fallimentare, anche il compenso dovrà essere necessariamente rivisto.

Confidiamo venga adottata una tariffa più analitica, composta da più voci e non così grossolana come quella oggi vigente. ■■■■